



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 56 DI DATA 03 Luglio 2013

O G G E T T O:

Integrazione della determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 54 di data 01/07/2013 avente per oggetto "Modifica della determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 di data 22.12.2011 e s.m. avente per oggetto la realizzazione del collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle - approvazione del progetto preliminare, determinazione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento, mediante concessione di lavori pubblici, della fase di progettazione, della realizzazione dell'opera e della fase di successiva gestione trentennale della nuova opera. (OPERA F-37 codice CUP C21C10000010003)".

IL DIRIGENTE GENERALE

Con determinazione Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 di data 22.12.2011 e s.m. è stato approvato il progetto preliminare ed è stato assunto il provvedimento a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento, con contratto misto, di lavori, forniture e servizi per la realizzazione dell'opera e successiva gestione ventennale della nuova opera relativa al collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle.

Con successiva determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 21 di data 02.03.2012 è stata modificata la determinazione sopraindicata n. 99/2011 autorizzando, per tramite dell'Agenzia per i Servizi, l'affidamento dell'opera in oggetto mediante concessione di lavori pubblici della durata di 30 anni, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dell'Amministrazione.

L'Agenzia per i Servizi ha indetto la procedura aperta, per l'affidamento della concessione e gestione avente ad oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione dell'opera in oggetto, con relativo esercizio del servizio di trasporto pubblico per l'intera durata della concessione, come meglio specificato nel progetto preliminare e nei suoi allegati posti a base di gara.

Con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 54 di data 01/07/2013, in seguito a specifici quesiti pervenuti all'Amministrazione si è integrato lo Schema di Contratto in merito alle disposizioni inerenti la seconda cauzione definitiva (art. 37) e alla possibilità di cessione delle quote di partecipazione alla società di progetto (art. 48).

A seguito di ulteriori approfondimenti circa gli strumenti di garanzia preposti *all'adempimento contrattuale della prestazione del servizio da fornire, si è ritenuto opportuno* mutuare, per una maggiore coerenza di disciplina, le condizioni di garanzia applicabili al contratto di concessione dalla normativa riguardante la finanza di progetto.

In particolare, l'articolo 153 del D.Lgs 163/2006 stabilisce al comma 13, secondo periodo che *"Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale"*.

In argomento, si è appurato altresì che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture, con determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009, ha confermato che *"Inoltre, è prevista una nuova forma di cauzione connessa alla gestione dell'opera, stabilita nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, da indicarsi nel contratto, sulla base dei dati riportati nel piano economico-finanziario. La finalità di tale cauzione è quella di garantire l'adempimento contrattuale della prestazione del servizio da fornire. Pertanto, in*

base ad una interpretazione logico-sistematica, la stessa cauzione dovrebbe prevedersi anche per le concessioni affidate ai sensi dell'articolo 143, poiché l'istituto della concessione di lavori pubblici è unitario e presenta il medesimo regime giuridico, a prescindere dalla procedura di affidamento. Tuttavia, poiché la norma non lo specifica, per l'affidamento della concessione indetta ai sensi dell'articolo 143, è opportuno, a maggiore garanzia, precisarlo nel bando di gara".

Tenuto conto che l'oggetto del contratto è la "concessione di costruzione e gestione del collegamento tramite funicolare a terra tra s. martino di castrozza e passo rolle", si ritiene opportuno applicare la suddetta disciplina anche nel caso di specie.

Si intende pertanto integrare la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 54 di data 01/07/2013 e conseguentemente modificare lo schema di Contratto sostituendo il comma 2 dell'articolo 37, che adesso recita *"Contestualmente al collaudo funzionale dell'Impianto, al Concessionario sarà richiesto di fornire adeguata garanzia cauzionale sulla gestione mediante la produzione di apposita fideiussione bancaria irrevocabile del tipo "a prima richiesta assoluta", con massimale garantito pari ad Euro 2 milioni, a pena di risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno"*, con il seguente comma:

"Contestualmente al collaudo funzionale dell'Impianto, al Concessionario sarà richiesto di fornire adeguata garanzia cauzionale sulla gestione mediante la produzione di apposita fideiussione bancaria irrevocabile del tipo "a prima richiesta assoluta", con massimale garantito pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, sulla base dei dati riportati nel piano economico-finanziario, a pena di risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno"

Tutto ciò premesso,

- visto il 3° comma dell'art. 10 del Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998;
- vista la L.P. 26/1993 e s.m. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. di data 30.09.1994;
- visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di integrare la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 54 di data 01/07/2013 e conseguentemente modificare lo schema di Contratto approvato con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 di data 22.12.2011 e s.m. avente per oggetto la realizzazione del collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle - approvazione del progetto preliminare, determinazione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento, mediante concessione di lavori pubblici, della fase di progettazione, della realizzazione dell'opera e della fase di successiva gestione trentennale della nuova opera;

2. di sostituire l'attuale seguente comma 2 all'art. 37 dello Schema di Contratto:

“2. Contestualmente al collaudo funzionale dell'Impianto, al Concessionario sarà richiesto di fornire adeguata garanzia cauzionale sulla gestione mediante la produzione di apposita fideiussione bancaria irrevocabile del tipo “a prima richiesta assoluta”, con massimale garantito pari ad Euro 2 milioni, a pena di risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno”,

con il seguente comma:

“Contestualmente al collaudo funzionale dell'Impianto, al Concessionario sarà richiesto di fornire adeguata garanzia cauzionale sulla gestione, per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, mediante la produzione di apposita fideiussione bancaria irrevocabile del tipo “a prima richiesta assoluta”, con massimale garantito pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, sulla base dei dati riportati nel piano economico-finanziario, a pena di risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno”

3. di mantenere fermo quant'altro stabilito con la determinazione n. 99 di data 22.12.2011 e s.m..

FD

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col

